

# Tessuti prodotti su telai a mano

Estratto dell'ordinanza del 17 febbraio 1982, sull'importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano ([RS 632.115.01](#)):

## Art. 1

Sono ammessi in franchigia doganale, con riserva dell'articolo 2:

- a. i tessuti di seta o di borra di seta (schappe), greggi, scruditi, imbianchiti, tinti o di fili tinti, prodotti su telai a mano, con cimosa da ambo i lati, delle voci di tariffa 5007.2010/2020 e 5007.9010/9020;
- b. i tessuti di cotone, greggi, cremati su greggio, imbianchiti, mercerizzati, tinti o di fili tinti, non operati o operati, prodotti su telai a mano, con cimosa da ambo i lati, delle voci di tariffa 5208.1100/4900, 5209.1100/4900, 5210.1100/4900, 5211.1100/4900, 5212.1100/1400 e 5212.2100/2400.

## Art. 2

<sup>1</sup> In deroga all'ordinanza del 30 marzo 2011 ([RS 946.39](#)) sulle regole d'origine, la franchigia doganale è accordata allorché:

- a. è presentato un certificato speciale d'origine e di fabbricazione emanante da un'autorità riconosciuta dal Paese d'origine all'atto dell'imposizione;
- b. i tessuti sono spediti direttamente dal Paese d'origine nel territorio doganale svizzero;
- c. sono state espressamente stabilite le condizioni summenzionate con il Paese d'origine.

*Le disposizioni di questa ordinanza sono applicabili alle importazioni dai seguenti Paesi:*

- *Repubblica dell'India (entrata in vigore 15.11.1970)*
- *Repubblica Islamica del Pakistan (entrata in vigore 1.7.1975)*
- *Sri Lanka (entrata in vigore 1.1.1983)*

<sup>2</sup> Sono considerati telai a mano, ai sensi del presente decreto, i telai che, per la fabbricazione dei tessuti, sono azionati esclusivamente dal movimento della mano o del piede.